

Ordinanza sui progetti in favore dei diritti umani e contro il razzismo

del 14 ottobre 2009 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 386 capoverso 4 del Codice penale¹;
in esecuzione dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del
21 dicembre 1965² sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale,
ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina:

- a. la realizzazione, da parte della Confederazione, di progetti di sensibilizzazione sui diritti umani e di prevenzione dell'antisemitismo, del razzismo e della xenofobia;
- b. la concessione di sussidi della Confederazione a progetti di cui alla lettera a realizzati da terzi.

Art. 2 Requisiti dei progetti

¹ I progetti devono essere finalizzati alla prevenzione dell'antisemitismo, del razzismo e della xenofobia, alla sensibilizzazione sui diritti umani, nonché all'intervento e alla consulenza nei casi di conflitto. Devono considerare in particolare il settore scolastico e quello formativo.

² Per raggiungere questi obiettivi, i progetti devono:

- a. essere in grado di conseguire il maggiore impatto e il maggiore effetto moltiplicatore possibili;
- b. garantire per quanto possibile il coinvolgimento dei diretti interessati;
- c. proporsi a lungo termine e avere un effetto duraturo;
- d. permettere una valutazione della loro realizzazione e dei loro effetti.

³ Per consentire il raggiungimento degli obiettivi dei progetti possono essere versati sussidi anche per la costituzione e il consolidamento delle strutture necessarie. I sussidi non devono tuttavia essere destinati al mantenimento delle strutture.

RU 2009 5327

¹ RS 311.0

² RS 0.104

Art. 3 Compiti del Servizio per la lotta al razzismo

Il Servizio per la lotta al razzismo (Servizio), integrato nella Segreteria generale del Dipartimento federale dell'interno (DFI), ha i compiti seguenti:

- a. promuove e coordina le attività di prevenzione del razzismo, dell'antisemitismo e della xenofobia e di promozione dei diritti umani a livello federale, cantonale e comunale;
- b. coordina le sue attività con l'Amministrazione federale, le commissioni extraparlamentari, i Cantoni, i Comuni e le competenti conferenze intercantionali;
- c. realizza progetti in modo autonomo o in collaborazione con terzi;
- d. esamina i progetti di terzi, li segue, li supervisiona e ne controlla lo svolgimento. Procede alla valutazione dei progetti;
- e. coordina i progetti di terzi;
- f. è responsabile del lavoro di pubbliche relazioni correlato ai progetti.

Art. 4 Ripartizione dei sussidi per progetti di terzi

Entro i limiti dei crediti a preventivo stanziati annualmente, l'importo a disposizione per i progetti di terzi è ripartito come segue:

- a. circa due terzi per progetti in ambito non scolastico;
- b. circa un terzo per progetti in ambito scolastico.

Art. 5 Sussidi

¹ Ogni progetto ha diritto a un solo sussidio.

² In casi motivati, possono essere concessi altri sussidi a progetti simili.

³ I sussidi che si estendono oltre l'anno di preventivo sono concessi con la riserva che le Camere federali stanziino i crediti necessari.

Art. 6 Presentazione delle domande

¹ Le domande di sussidio devono essere presentate al Servizio.

² Le domande di sussidio devono essere corredate dei documenti seguenti:

- a. una descrizione del progetto;
- b. un budget;
- c. un piano di finanziamento;
- d. un piano di valutazione.

³ Il Servizio può richiedere ulteriori documenti.

⁴ Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione delle domande.

Art. 7 Esame delle domande

¹ Il Servizio esamina se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2. Trasmette la sua proposta al DFI.

² Se ritiene che la domanda sia incompleta, il Servizio informa il richiedente della possibilità di completarla.

Art. 8 Gruppo di lavoro interdipartimentale

¹ Un gruppo di lavoro interdipartimentale presta sostegno al Servizio e ne segue le attività.

² Il gruppo di lavoro si compone di rappresentanti dei seguenti dipartimenti:

- a. DFI;
- b. Dipartimento federale degli affari esteri;
- c. Dipartimento federale di giustizia e polizia;
- d. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
- e. Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca³.

³ Il gruppo di lavoro è diretto dal DFI.

Art. 9 Fondazione éducation²¹

¹ Il DFI incarica la Fondazione éducation²¹⁴ di esaminare le domande per progetti nel settore scolastico, nonché di seguire e valutare questi progetti.

² Il DFI disciplina la collaborazione tra la Fondazione éducation²¹ e il Servizio in una convenzione sulle prestazioni.

³ La Fondazione éducation²¹ trasmette le domande, unitamente alla sua proposta, al DFI.

Art. 10 Decisione

¹ Il DFI decide in merito alla concessione di sussidi a progetti di terzi.

² Il DFI può delegare questa competenza al Servizio.

Art. 11 Presentazione di rapporti e obbligo di informazione

¹ I terzi che beneficiano di un sostegno devono informare il Servizio sulla realizzazione e sugli effetti dei loro progetti.

³ La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013.

⁴ Originaria: Fondazione Educazione e Sviluppo (FES). La designazione dell'unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell'art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2013. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

² Su richiesta, i terzi devono consentire la consultazione dei documenti relativi ai progetti e fornire le informazioni necessarie.

³ Il Servizio può emanare direttive sulla presentazione di rapporti.

Art. 12 Tutela giurisdizionale

La tutela giurisdizionale è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

¹ L'ordinanza del 27 giugno 2001⁵ su progetti per i diritti umani e l'antirazzismo è abrogata.

² ...⁶

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2010.

⁵ [RU 2001 1785, 2005 5675]

⁶ La mod. può essere consultata alla RU 2009 5327.